

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO AVIVA ITALIA

STATUTO

DENOMINAZIONE E SCOPO

Articolo 1

1. E' costituita la "CASSA DI PREVIDENZA – FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO AVIVA IN ITALIA", qui di seguito indicata, per brevità, "Fondo Pensione", istituita in attuazione dell'Accordo Aziendale a favore dei lavoratori in servizio presso le imprese del Gruppo AVIVA (già COMMERCIAL UNION) – di seguito denominato "fonte istitutiva".

2. Il Fondo Pensione ha la forma di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile e ha lo scopo di realizzare a favore degli iscritti esclusivamente trattamenti pensionistici complementari e relative prestazioni accessorie di premorienza del sistema obbligatorio pubblico. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

3. Il Fondo Pensione non ha scopo di lucro ed opera in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo Pensione è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione

SEDE

Articolo 2

1. Il Fondo Pensione ha sede in Milano in Viale Abruzzi 94 presso la sede delle Imprese del Gruppo AVIVA.

DURATA

Articolo 3

1. Il Fondo Pensione cesserà la propria attività il 31.12.2050, salvo proroga deliberata dall'Assemblea degli Associati.

ASSOCIATI

Articolo 4

1. Acquisiscono la qualifica di associati al Fondo Pensione:

- a) Tutti gli associati già iscritti al Fondo Pensione alla data del 7 novembre 1997.

- b) I Dipendenti delle Società del gruppo AVIVA (già COMMERCIAL UNION) assunti successivamente alla data del 7 novembre 1997, il cui contratto di lavoro sia regolato dai CCNL per i Dipendenti delle Imprese Assicuratrici, non iscritti ad altro Fondo Pensione, che manifestino la volontà di aderire al Fondo Pensione esprimendo per iscritto la loro volontà con le modalità ed i termini contemplati dai relativi accordi di lavoro.
- c) I dipendenti assunti dalle Società del Gruppo AVIVA (già COMMERCIAL UNION) successivamente alla data del 7 novembre 1997 con contratto di lavoro regolato dai CCNL delle Imprese di Assicurazione e già iscritti ad altre forme pensionistiche di cui al D.lgs. n. 252/05, i quali richiedano l'iscrizione al Fondo Pensione anche trasferendo la posizione pensionistica maturata presso le forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 124/93 di provenienza.
- d) I Dipendenti già in forza presso le Società del Gruppo AVIVA (già COMMERCIAL UNION) con contratto di lavoro regolato dai CCNL delle Imprese Assicuratrici e già iscritti ad altre forme pensionistiche di cui al D.lgs. 252/05, i quali richiedano l'iscrizione al Fondo Pensione anche trasferendo la posizione pensionistica maturata presso il fondo o la polizza previdenziale di provenienza.
- e) i dipendenti in forza presso le Società del Gruppo AVIVA (già COMMERCIAL UNION) che conferiscono il TFR ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D.Lgs. 252/2005 con modalità tacite.

2. La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla documentazione richiesta dal Fondo Pensione. L'iscrizione ha effetto dalla data della richiesta di iscrizione al Fondo Pensione.

3. La suddetta previsione si applica anche agli Associati di cui ai precedenti punti c) e d), iscritti in data anteriore al 28 aprile 1993 a forme di previdenza complementare esistenti alla data del 15 novembre 1992 e riconosciute ai sensi del D.lgs. n. 124/93 che, in forza di contratto di lavoro con una Società del Gruppo abbiano ottenuto l'autorizzazione per il trasferimento della propria posizione pensionistica pregressa al Fondo Pensione.

4. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro con le società del Gruppo AVIVA (già Commercial Union) per qualsiasi causa, l'aderente cessa dalla sua qualità di associato, salvo quanto previsto dagli articoli successivi.

CONTRIBUZIONE

Articolo 5

1. *Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante: i contributi a carico del lavoratore; i contributi del datore di lavoro; il TFR maturando.*

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

3. Ferme restando le predette misure minime l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

4. *È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.*

5. L'adesione al Fondo Pensione realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo Pensione, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo Pensione. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo Pensione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

PRESTAZIONI

Articolo 6

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

2. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 11 dell'art. 8 del D.Lgs. 252/05, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione

alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

4. *L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.*

5. *L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.*

6. *Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.*

7. *Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 7 e 8, ovvero la prestazione pensionistica.*

8. *in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.*

9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.

10. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita, vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente, il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

11. L'aderente assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale, fatta salva la normativa fiscale tempo per tempo vigente.

12. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra

forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima.

Art. 6 bis -Prestazioni in rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

2. Il Fondo Pensione può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia e attivare garanzie ai beneficiari di restituzione del montante residuo.

3. Il Fondo Pensione gestisce la conversione del montante in rendita tramite convenzione assicurativa.

Art. 6 ter – Prestazioni accessorie

1. Il Fondo Pensione può prevedere inoltre prestazioni accessorie per il caso di premorienza, secondo le previsioni delle parti contrattuali.

2. L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al Fondo Pensione secondo le modalità previste dalle parti contrattuali.

3. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione assicurativa con società del Gruppo AVIVA.

TRASFERIMENTO VOLONTARIO E PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Articolo 7

1. L'Associato, nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo Pensione prima del pensionamento, conserva la titolarità giuridica della propria posizione pensionistica e deve comunicare senza indugio al Fondo Pensione la scelta di:

a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c. *riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;*

d. riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo Pensione ai sensi dell'art. 14, comma 5 del D. Lgs.

252/2005;

e. mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo Pensione, anche in assenza di contribuzione.

2. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo Pensione sono espletati entro il termine massimo di sei mesi decorrenti dal giorno della ricezione da parte del Fondo Pensione della comunicazione della scelta di una delle alternative indicate dal recedente.

3. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo Pensione, può

trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo Pensione.

4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo Pensione.

5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

ANTICIPAZIONI

Art. 8

1. L'associato può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento (Regolamento sulle anticipazioni).

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono

eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria

ORGANI DEL FONDO PENSIONE

Articolo 9

1. Sono organi del Fondo:
- l'Assemblea degli Associati;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente ed il Vicepresidente;
 - il Collegio dei Revisori.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 10

1. Il Fondo Pensione è amministrato da un Consiglio di Amministrazione, composto da quattro consiglieri.

2. La metà dei membri del Consiglio di amministrazione è nominata dall'assemblea degli associati. L'altra metà dei Consiglieri è nominata dalle Società del Gruppo AVIVA in Italia.

3. La nomina dei Consiglieri da parte dell'assemblea degli associati avviene in seguito ad apposita elezione. Le modalità e i criteri di selezione delle candidature nonché la procedura per il corretto espletamento degli scrutini sono disciplinate nell'apposito regolamento elettorale.

4. Ai membri eletti dall'Assemblea che cessano di fare parte del Consiglio di amministrazione subentrano, nell'ordine, coloro che figurano immediatamente successivi nella graduatoria dei voti espressi nell'ultima elezione.

5. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi, fino alla data dell'assemblea degli associati che approva il rendiconto consuntivo relativo all'ultimo esercizio di carica; agli effetti di detto triennio, per quanto riguarda i Consiglieri subentrati, si tiene conto anche del periodo di carica del Consigliere sostituito.

NOMINA DI PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO

Articolo 11

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario.
2. Le cariche di Presidente e di Vicepresidente spettano rispettivamente ed alternativamente, di triennio in triennio, ad un Consigliere di nomina aziendale e ad uno di nomina degli Associati.
3. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di Amministrazione.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 12

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri, o comunque almeno una volta all'anno per l'esame e l'approvazione del rendiconto consuntivo.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
3. Il Presidente del Fondo Pensione convoca il Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, diretta a ciascun Consigliere ed ai membri del Collegio dei revisori, da inviarsi almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.
5. Dalle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario.
6. Nel rispetto della normativa in materia il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Fondo Pensione.

Articolo 13

1. Il Presidente rappresenta legalmente il Fondo Pensione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
2. La firma sociale spetta, inoltre, singolarmente al Vicepresidente.
3. Le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme devono essere sottoscritte, in via congiunta, dal Presidente e dal Vicepresidente o da uno di essi e da un Consigliere.
4. La figura di Responsabile del Fondo si identifica con la figura del Presidente. Il Responsabile svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria

attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.

5. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:

- verificare che la gestione del Fondo Pensione sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- vigilare sulla corretta attuazione degli eventuali contratti e convenzioni con i soggetti esterni di cui si può avvalere il Fondo Pensione relativamente alla gestione finanziaria e amministrativa;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo Pensione;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo Pensione e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;
- predisporre gli atti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- curare l'aggiornamento dei libri sociali;
- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio esclusivamente riservate alla figura di Responsabile del Fondo Pensione;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea esclusivamente riservate alla figura di Responsabile del Fondo Pensione;
- curare la tenuta della contabilità del Fondo Pensione;
- conservare gli atti ed i documenti relativi;
- provvedere agli adempimenti richiesti dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione;
- compiere ogni atto amministrativo e fiscale richiesto dalla legge.

6. Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo Pensione, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

Art. 14

1. L'assemblea ordinaria degli associati è convocata su delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione mediante comunicazione scritta che deve essere spedita agli associati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di motivi di particolare urgenza la comunicazione scritta deve essere spedita agli associati entro e non oltre tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

3. L'assemblea ordinaria degli associati si riunisce presso la sede del Fondo Pensione o in altro luogo che viene indicato nell'avviso di convocazione.

4. L'assemblea ordinaria degli associati si riunisce ogni qual volta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata di almeno il 25 per cento degli associati ovvero su richiesta del Collegio dei revisori.

5. L'assemblea si riunisce in ogni caso almeno una volta all'anno entro il 30 aprile. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione ravvisi l'esistenza di particolari esigenze, l'assemblea può essere convocata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

6. L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

7. Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.

8. L'assemblea ordinaria delibera:

- sugli indirizzi e sulle direttive del Fondo Pensione;
- sul rendiconto consuntivo annuale;
- sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza;
- sulla nomina dei membri del Collegio dei Revisori di sua spettanza;
- su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta motivata di almeno 1/5 degli associati.

9. L'avviso di convocazione dell'assemblea è comunicato a tutti gli associati per lettera ovvero con quegli strumenti che il Consiglio di Amministrazione riterrà più idonei.

10. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati. Ciascun associato potrà rappresentare uno o più altri associati, purché munito di regolare delega scritta. Ciascun associato non potrà ricevere più di n° 10 deleghe.

11. Per la costituzione dell'assemblea e per la validità delle sue delibere è necessario l'intervento, in proprio o per delega, di tanti associati che rappresentino almeno il 50 per cento più 1 degli associati.

12. Qualora non si dovesse raggiungere tale *quorum* si dovrà rinviare l'adunanza che, comunque, dovrà aver luogo non più di 3 giorni dopo e a non meno di 24 ore prima dal giorno fissato per la prima adunanza.

13. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

14. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti degli associati presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 15

1. Le modalità di convocazioni dell'assemblea straordinaria degli associati sono le medesime di quelle adottate per l'assemblea ordinaria.

2. L'Assemblea Straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto;
- sullo scioglimento del Fondo Pensione.

3. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza in proprio, o per delega, di almeno i 2/3 degli associati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno il 50% più 1 degli associati. Le delibere dell'assemblea straordinaria vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento del Fondo Pensione è comunque necessario, anche in seconda convocazione la presenza in assemblea di almeno i 3/4 degli associati.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 16

1. La gestione del Fondo Pensione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da due membri effettivi e da due supplenti designati pariteticamente dall'Assemblea degli Associati e dalle Società del Gruppo AVIVA.

2. I Revisori, sia effettivi che supplenti, durano in carica tre anni, coincidenti con quelli di durata del Consiglio di Amministrazione.

Qualora nel corso del triennio venisse a mancare, per qualsiasi causa, un Revisore effettivo o supplente, la parte che lo aveva designato provvede alla sua immediata sostituzione.

3. I membri del Collegio dei Revisori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Decreto del Ministro del lavoro n.211/97 e successive modifiche e integrazioni.

4. Il Collegio dei revisori controlla l'amministrazione del Fondo Pensione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo Pensione e sul suo concreto funzionamento.

5. Al Collegio dei revisori è attribuita, la funzione di controllo contabile. Il Collegio dei revisori accerta la regolare tenuta della contabilità; la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà e può procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e devono redigere una relazione al rendiconto consuntivo annuale.

6. Il Collegio dei revisori ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo Pensione nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

7. Il Collegio dei revisori ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo Pensione e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio dei revisori.

REQUISITI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALITA'

Articolo 17

1. I Consiglieri ed i Revisori decadono automaticamente dalle loro funzioni qualora vengano meno i requisiti di onorabilità e professionalità previsti del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211/97 e successive modifiche e integrazioni

FONDO PENSIONE

Articolo 18

1. Il patrimonio del Fondo è costituito:

- a. dalle quote versate dagli Associati nella misura prevista dalla legge vigente, dai CCNL e dagli Accordi Nazionali;
- b. dai contributi che le Società del Gruppo AVIVA versano in favore degli Associati in base alle disposizioni dei CCNL e degli Accordi Aziendali;
- c. da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze del rendiconto consuntivo;
- d. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo del Fondo Pensione.

Art. 18bis – Impiego delle risorse

1. Il Fondo Pensione è strutturato secondo una gestione operata direttamente dal Gruppo AVIVA ed è realizzata tramite polizze assicurative di ramo 1. Tale gestione assicura la restituzione del capitale versato e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR ed è pertanto idonea ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente.

2. In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo, salvo diversa scelta dell'aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

SPESE

Articolo 19

1. Le spese e la gestione del Fondo Pensione sono a carico delle Società del Gruppo AVIVA, proporzionalmente al numero dei Dipendenti Associati.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 20

1. L'esercizio inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio viene predisposto dal Consiglio di amministrazione il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

SCIoglimento DEL FONDO

Articolo 21

1. Lo scioglimento del Fondo è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati, con la maggioranza prevista all'articolo 15 del presente statuto, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
2. Nel caso di scioglimento del Fondo Pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica.
3. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 7.

FORO COMPETENTE

Articolo 22

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza dell'attività associativa o della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove il Fondo Pensione ha la propria sede.

COMPUTO DEI TERMINI

Articolo 23

1. Tutti i termini previsti nel presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale", né quello "finale".

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 24

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto viene fatto riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO AVIVA ITALIA

REGOLAMENTO

Articolo 1

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto dell'Associazione denominata "Cassa di Previdenza – Fondo Pensione dei Dipendenti delle Compagnie del Gruppo AVIVA in Italia" (di seguito – Fondo Pensione).

Articolo 2

Il Fondo Pensione gestisce il trattamento previdenziale dei Dipendenti delle Compagnie del Gruppo AVIVA in Italia previsto dal CCNL in vigore, dal Contratto Integrativo Aziendale, precedenti e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni in materia di previdenza complementare previste dal D.lgs. 124/1993 e dal D.lgs. 252/2005.

Articolo 3

Le Compagnie del Gruppo AVIVA in Italia versano al Fondo Pensione i contributi per le forme di previdenza complementare e prestazioni accessorie di premorienza.

Articolo 4

Il Fondo Pensione provvede a stipulare con Compagnie di Assicurazione, corrispondendo i relativi premi, le convenzioni necessarie a conseguire, secondo gli usuali procedimenti delle polizze di assicurazioni, le prestazioni previdenziali complementari e prestazioni accessorie di premorienza previste dai Contratti e normative di Legge richiamati al precedente Art. 2).

Articolo 5

Il Fondo Pensione iscrive, quali assicurati in ciascuna delle convenzioni citate, tutti i dipendenti in servizio in relazione ai quali le Compagnie del Gruppo AVIVA in Italia abbiano versato e/o versano i contributi di cui al precedente art. 3 per la forma di previdenza complementare realizzata con la stipulazione delle singole convenzioni.

Articolo 6

Il presente Regolamento può essere modificato con le stesse modalità previste per le modifiche dello Statuto.

Articolo 7

L'Associato può variare il proprio contributo in base a quanto indicato dal Contratto Integrativo Aziendale e dal D.lgs. 5.12.2005 n.252 e successive modificazioni.

Articolo 8

L'adesione al Fondo Pensione avviene su base volontaria.

Articolo 9

Il lavoratore può sospendere liberamente il versamento del proprio contributo; in questo caso viene meno l'obbligo dell'azienda di versare il contributo minimo di cui all'art. 3 del presente regolamento. Non può essere sospeso il versamento del Tfr.

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO AVIVA ITALIA

REGOLAMENTO ELETTORALE

- 1) Il Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla scadenza del mandato nomina una Commissione elettorale composta dal Presidente del Fondo, dal Presidente del Collegio dei Revisori e da tre membri indicati dalle organizzazioni sindacali. La commissione elettorale ha il compito di vigilare sulle elezioni, nominare gli scrutatori, redigere i verbali delle votazioni.
- 2) Il Presidente della Commissione elettorale, eletto tra i suoi membri, entro 90 giorni dalla scadenza del mandato degli organi sociale mediante comunicazione inviata a tutti gli associati ed affissa in tutte le sedi e le filiali delle società del gruppo, invita chiunque sia interessato a porre la propria candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori. La candidatura deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata e deve pervenire alla Commissione elettorale almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato.
- 3) Entro 30 giorni dalla scadenza del mandato e con almeno 15 giorni di anticipo sulla data fissata per le votazioni il Presidente indice le elezioni mediante avviso contenente la data, l'ora, il luogo delle votazioni e l'elenco dei candidati. Detto avviso verrà affisso in tutte le sedi e filiali delle società del gruppo. Entro il medesimo termine la Commissione elettorale provvederà ad inviare al domicilio di ciascun associato l'elenco dei candidati, le modalità di votazione, il numero massimo di preferenze esprimibili e una scheda elettorale vidimata dalla commissione stessa.
- 4) Potranno essere espresse non più di 4 preferenze per il Consiglio di Amministrazione ed 1 preferenza per il Collegio dei Revisori Contabili. Il voto potrà essere inviato per posta a mezzo raccomandata indirizzata alla Commissione elettorale. Le schede con i voti inviati per posta dovranno pervenire alla Commissione elettorale entro il giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto. La Commissione redigerà apposito elenco dei votanti a mezzo posta e le relative schede verranno immesse nell'urna elettorale da parte della Commissione il giorno stesso delle elezioni prima dell'apertura dei seggi.
- 5) La Commissione elettorale nominerà 2 scrutatori tra gli aventi diritto al voto. Per evitare duplicazioni di voto a cura della Commissione e degli scrutatori verrà preso nota del nome di ciascun votante.
- 6) Concluse le operazioni di voto la Commissione e gli scrutatori procederanno allo spoglio delle schede redigendo apposito verbale che verrà sottoscritto da tutti i componenti del seggio elettorale. Le schede verranno chiuse in apposito plico sigillato e controfirmato dai membri del seggio. Il plico contenente le schede dovrà essere conservato nell'archivio del fondo e lasciato a disposizione di eventuali controlli. Al termine delle operazioni elettorali il

Presidente darà lettura del verbale dei risultati proclamando membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti verrà eletto il più anziano di servizio. Verranno proclamati membri supplenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori i candidati risultati primi non eletti nelle elezioni. Il verbale verrà conservato nell'archivio del fondo.

- 7) Nel rispetto del criterio della rappresentatività della popolazione degli associati il Consiglio di Amministrazione dovrà essere eletto con i criteri qui di seguito esposti.

In ciascuna regione in cui è presente una sede direzionale stabile del gruppo verrà predisposta una apposita lista elettorale composta da non meno di 4 e non più di 12 candidati.

Il numero dei consiglieri nominati dovrà essere eletto nel rispetto delle seguenti modalità:

- per ogni Regione potranno essere eletti un numero di consiglieri pari al numero dei dipendenti delle società del gruppo di ciascuna Regione diviso 50 arrotondato per difetto;
- le Regioni in cui le società del gruppo hanno meno di 50 dipendenti potranno eleggere un solo consigliere.

In ogni caso, non potrà essere superato il tetto di consiglieri di cui all'art. 10 dello statuto, nel rispetto del criterio della rappresentatività di ciascun associato.